



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Marcella Angelini
Alessandra Martinelli
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **96/2025** RGA promossa da:

I.N.P.S., con il patrocinio degli avv.ti Valeria GIROLDI, Oreste MANZI
VALERIA e Renato VESTINI

appellante

contro

DE FELICE ALFREDO, con il patrocinio dell'avv. Andrea CONSOLINI ANDREA

appellato

Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/11/2025;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "Col ricorso depositato in atti De Felice Alfredo conviene in giudizio INPS rassegnando le seguenti conclusioni: <<voglia l'III.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Quota 102) con decorrenza dal 01/06/2022 (anziché con decorrenza dal 01/07/2022) in virtù della domanda del 04/04/2022; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento (pensione n. 33045599 Cat. VOART) ed al pagamento del rateo dovuto dalla decorrenza del 01/06/2022

(maggiorato del rateo di 13a), con maggiorazione di interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.>>. Espone che: In data 04/04/2022 presentava tramite Patronato INCA domanda di pensione di anzianità anticipata a carico della gestione e del fondo Artigiani (doc. sub 1), indicando la decorrenza del 01/06/2022. Con comunicazione datata 03/06/2022 (doc. sub 2), l'Istituto respingeva la domanda indicando il seguente motivo: << Non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.04.1980 al 31.03.2022 n. 1981 contributi settimanali di cui: n. 1944 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 31 nella gestione autonoma degli artigiani, n. 6 figurativa.>> Il Patronato INCA CGIL si accorgeva che la domanda era stata trasmessa -per un mero errore di scelta "prodotto"- come "semplice" domanda di "pensione anticipata" anziché come domanda di "pensione anticipata quota 102". Per la prima, palesemente, non sussisteva il requisito assicurativo richiesto mentre per la seconda (come documenta la stessa reiezione INPS, doc. già sub 2) risultava ampiamente integrato (avendo un'anzianità contributiva superiore a 38 anni, vale a dire 1976 contributi settimanali, ed avendo integrato il requisito anagrafico di anni 64 nel corso del 2022). In data 15/06/2022, pertanto, presentava, a scopo prudenziale, una seconda domanda di pensione di anzianità anticipata (questa volta come) "pensione anticipata quota 102", più nota come Quota 102, a carico della gestione e del fondo Artigiani (doc. sub 3), avendo cura di specificare in note: <<SI CHIEDE IL RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI ANZIANITA'/ANTICIPATA 2143922500080 DEL 03/06/2022 CON DECORRENZA 01/06/2022>>. Con lettera del 11/07/2022 (doc. sub 4), l'Istituto provvedeva alla liquidazione della pensione anticipata, n. 33045599, cat. VOART, con decorrenza 01/07/2022. In data 12/12/2022, veniva presentato ricorso amministrativo (doc. sub 5) avverso al reiezione della domanda, lamentando che l'Istituto aveva tutti gli elementi per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità anticipata risultando un dovere dell'Istituto valutare la domanda sulla base degli elementi in suo possesso a prescindere dalla formalistica indicazione del c.d. prodotto: la domanda del 04/04/2022, presentata erroneamente senza riferimento alla c.d. Quota 102, poteva e doveva essere valutata ai fini del diritto pacificamente integrato (come suggeriva anche la decorrenza indicata al 01/06/2022), ma senz'esito. Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, ritenuta per *tabulas* adeguatamente istruita la causa, ha accolto il ricorso evidenziando sostanzialmente come, attesa la presenza dei requisiti prescritti ex lege in capo al contribuente per il conseguimento della pensione anticipata "102" sin dalla prima domanda inoltrata (da ritenersi solo formalmente scorretta), l'INPS avesse tenuto una condotta "eccessivamente rigida ed ingiustamente gravatoria" nel non retrodatare al 1°/6/2022 la decorrenza del trattamento pensionistico richiesto, in concreto finendo con il contrastare "con la funzione solidaristica del rapporto assicurativo obbligatorio, tanto più necessaria a

fronte di vari regimi sperimentali di complessa interpretazione e di modalità telematiche di inoltramento delle domande imposte dall'Istituto stesso e non sempre di piana fruizione". Ha quindi condannato l'Istituto alla riliquidazione della prestazione goduta dal ricorrente, alla refusione del rateo dovuto dal 1°/6/2022 nonché al pagamento delle spese di lite.

3. Ha proposto appello l'INPS censurando la sentenza di prime cure per quattro motivi.

1) *"(...) Mancanza di qualsivoglia prova, principio di prova offerta di prova o indizio in ordine alla effettiva esistenza dell'ex adverso allegato errore, pretermissione delle eccezioni argomentazioni di parte appellante- violazione dei principi in tema di prova ed allegazione laddove il supposto errore è stato fideisticamente accettato ed addirittura posto alla base della decisione appellata": il Giudice di prime cure ha errato laddove non ha accertato in concreto che effettivo errore vi sia stato, come prospettato dal ricorrente, e che questi ne abbia dato prova.*

2) *"(...) Mancanza di qualsivoglia norma e/o principio normativo che suffraghi il diritto del richiedente ad ottenere una prestazione diversa da quella effettivamente richiesta, con l'assistenza professionalmente qualificata del patronato, sul presupposto che entrambe integrerebbero pensione anticipata e che la mancata allegazione della modulistica afferente l'inoccupazione e i redditi dei primi otto mesi si sarebbe potuta integrare in seguito": soggiacendo la domanda di pensione anticipata "102", al pari di tutte le altre che non siano di pensione di vecchiaia, a stringenti requisiti - quali l'inoccupazione, l'astensione dall'attività lavorativa se non autonoma e, nel caso, nei limiti di €. 5.000,00 - che vanno dedotti e provati dal richiedente, l'INPS, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto "surrogarsi al richiedente, sostituendo la pensione anticipata da costui richiesta con altra diversa, ancorché ne ricorrano i presupposti costitutivi"; detto altrimenti, "Il principio che governa la liquidazione dei trattamenti pensionistici anticipati/agevolati/ di anzianità pretende che l'Istituto si faccia carico delle domande presentate, che verifichi la sussistenza dei relativi requisiti ed, all'esito, adotti i conseguenti provvedimenti di accoglimento o reiezione. Parimenti, il riesame è inteso a consentire ad INPS di rimediare ai propri errori, non a permettere la modifica della prestazione richiesta".*

3) *"(...) Nullità e comunque censurabilità della sentenza laddove, senza spendere nemmeno una considerazione sulla assoluta chiarezza ed inequivocità della domanda presentata nell'aprile 2022 e sul diritto di INPS, al pari di qualsiasi consociato, di poter confidare nella correttezza delle domande presentate soprattutto con l'assistenza di soggetti professionalmente qualificati, si è limitata a invocare uno scrutinio di buona fede in ipotesi di incongruenze tra la domanda, la prestazione richiesta, il diritto a conseguirla e la documentazione prodotta, mentre nella odierna fattispecie non era riscontrabile nessuna incongruenza, ma solo l'insussistenza dei requisiti per accesso alla pensione richiesta": l'Istituto, dinanzi ad una domanda chiara, non fraintendibile e correttamente formulata, l'ha in buona fede*

interpretata in senso letterale, non potendo/dovendo uscire dal perimetro delineato dal richiedente.

4) *“Censurabilità ed incongruenza della sentenza appellata laddove, dopo aver riportato e richiamato la posizione definitoria della Suprema Corte secondo la quale la domanda amministrativa all’INPS per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, ha imposto all’istituto di erogare una prestazione non richiesta, avente presupposti diversi da quelli presiedenti il trattamento oggetto di domanda, sulla base dell’obbligo di vaticinare una pretesa reale volontà del soggetto, diversa da quella espressa”*: se, come ulteriormente argomenta il Tribunale, la domanda INPS ha natura di “(...) atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti (...)”, non incidendo la volontà che vi soggiace, la riforma della sentenza impugnata sarebbe inevitabile.

Ha quindi concluso per l’accoglimento dell’appello, con riforma integrale della impugnata sentenza e condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell’appellato De Felice il quale, ferma la sottolineatura circa la possibilità di poter inoltrare, con i requisiti maturati, solo ed unicamente la domanda di pensione “quota 102” (circostanza che avrebbe dovuto essere palese e chiara sin da subito all’Istituto deputato a riceverla), ha preso posizione contraria agli avversi motivi di appello e, dopo aver in ultimo osservato come l’Istituto abbia provveduto negativamente sulla prima domanda non osservando il termine *ex lege* prescrittogli (sì precludendo tempestiva richiesta di riesame), ha quindi concluso per il rigetto dell’appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell’appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.*.

5. La causa è stata istruita con l’acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

6. L’appello è fondato e merita accoglimento.

7. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente e ritenuto nella sentenza appellata, la difformità riscontrata dall’INPS al momento dell’inserimento della prima domanda non riguardava soltanto l’impropria selezione di una voce dall’apposita “tendina” del “menù informatico”, ma lo stesso corredo di allegazioni e di impegni che sarebbe stato necessario per il caso in cui la richiesta di pensione avesse riguardato la c.d. quota 102: non si trattava, infatti, del solo numero minimo di contributi in uno con l’anzianità anagrafica – elementi bensì virtualmente desumibili dall’Istituto senza possibilità di equivoco – ma anche, e soprattutto, dell’impegno che il pensionando riteneva di voler assumere quanto al divieto di ulteriori occupazioni (se non nei ristretti limiti indicati dalla normativa).

8. E’ proprio questo il presupposto di fatto che ha inibito il riconoscimento della prestazione e non può risolversi nella valutazione, ora per allora, di una presunta

volontà sostanziale del ricorrente/appellato al fine di retrodatare la decorrenza della diversa prestazione.

9. Solo questo approccio interpretativo permette di conservare la stabilità del sistema pubblico, esposto, diversamente, a ripensamenti che si possano in qualche modo vestire di erroneità della precedente richiesta.

10. Né rileva la macroscopica mancanza dei presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico come inizialmente richiesto, sia perché l'INPS non è tenuto a prendere in esame ogni tipo di eventuale utilità – e più di uno potrebbero in teoria essere i trattamenti pensionistici compatibili con certi dati anagrafici e contributivi – sia perché, ripetesi, avrebbe dovuto prendere atto ex post di un impegno a non occuparsi che deve, invece, preesistere alla richiesta del trattamento pensionistico per la stessa ratio dell'istituto, funzionale al ricambio occupazionale e non già a dare soddisfazione a chi non abbia in concreto trovato (o continuato) un lavoro.

11. E' evidente infatti che, diversamente opinando, il contribuente potrebbe presentare una domanda senza assunzione di impegno, proseguendo nella ricerca di un lavoro gradito, salvo poi, in difetto di suo reperimento, riqualificare la richiesta sottoforma di errore.

12. *Adducere inconveniens non est indicare remedium*, tuttavia l'esegesi degli istituti con riflessi importanti sul bilancio pubblico non può che sottostare a un rigore che cauti la collettività e preservi i vincoli di bilancio (di costituzionale rilevanza).

13. Una conferma del ragionamento che precede si ritrova nella pronuncia di Cassazione (ord. n. 30650/24 del 28/11/24 in RGN 23825/20), la quale pure evidenzia la necessità di verificare l'esistenza del presupposto normativo sub specie di comportamento positivo del soggetto che richiede la prestazione¹.

14. Anche in questo caso, vi è un comportamento positivo del ...pensionando che integra il presupposto normativo.

¹ “La sentenza impugnata ... nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004 e n. 5482 del 2012).

6.5. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che “Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.

6.6. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'aver il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

6.7. *L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.*” (enfasi aggiunta)

15. Irrilevante è poi il lasso di tempo intercorso tra la prima domanda e il suo rigetto, che potrebbe, se mai, fondare una pretesa di tipo risarcitorio, ma certo non riflettersi sulla correttezza della decisione in quanto tale.

16. Non si può procedere infatti all'esame di questa diversa tutela, posto che il solo argomento addotto al riguardo è quello contenuto nel punto 18 del ricorso introduttivo del primo grado, volto a persuadere dell'illegittimità del diniego e non a delineare i presupposti di una diversa domanda: *"Nel caso in esame, oltre al vuoto formalismo opposto dall'Istituto in sede amministrativa, deve lamentarsi anche l'intempestività del rigetto della domanda presentata (come "semplice" anticipata, per un mero errore di scelta all'atto della compilazione della domanda telematica) atteso che il relativo provvedimento risulta datato 03/06/2022 e quindi risulta assunto 63 giorni dopo la presentazione della domanda quando il termine ordinario per l'assunzione del provvedimento amministrativo è di soli 30 giorni (come indica lo stesso sito istituzionale INPS, cfr doc. sub 10) e i maggiori termini previsti da INPS, con proprio regolamento, non superano per la domanda in questione i 55 giorni."* (pag. 6 ricorso, punto 18 cit.).

17. Ne sarebbe peraltro opinabile – ciò dicasi ad abundantiam – il soggetto passivamente legittimato.

18. L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso del De Felice.

19. Nella regolamentazione delle spese processuali deve peraltro tenersi conto della natura delle parti e della prestazione oggetto di causa: pare pertanto di giustizia che le stesse siano integralmente compensate.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **I.N.P.S.** avverso la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il giorno 15-1-2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,

1. rigetta il ricorso di De Felice Alfredo;
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 20-11-2025

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini